

### Espunzione dall'elenco degli alloggi da alienare di un immobile, in Cordovado.

Con decreto direttoriale n. 345/1/5/2017 del 19 maggio 2017 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 datato 8 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 in data 8 gennaio 2011, dell'immobile denominato «Ex 58° Gruppo Intercettori Teleguidati - Zona Logistica e Controllo», sito nel Comune di Cordovado (Pordenone), riportato al n. 12 del suddetto elenco allegato al decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 datato 8 settembre 2010 di individuazione degli immobili da assoggettare alle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-bis, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17A05330

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2017 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva «Cialofop Butile» in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 30 giugno 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva cialofop butile.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all'art. 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, è stata presentata una domanda di rinnovo ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva cialofop butile soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009. La Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva cialofop butile è confermato fino al 30 giugno 2032, alle condizioni riportate nell'allegato I e II del reg. (UE) n. 753/2017.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato che s'intende sostenere, dell'istanza corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto art. 43, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cialofop butile, come riportato nella Banca dati, sono prorogate fino al 30 giugno 2032, fermo restando l'esito della presentazione delle istanze, nei termini sopra riportati ed il successivo esito della valutazione.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate. Sarà inoltre reso disponibile sul portale del Ministero [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto della proroga sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

17A05306

### Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Orthosulfamuron» per non approvazione ai sensi del regolamento (UE) n. 840/2017.

La Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 840/2017 concernente la non approvazione della sostanza attiva ORTHOSULFAMURON in quanto i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva non risultano generalmente conformi ai requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

Pertanto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Orthosulfamuron» sono revocate a decorrere dalla data del presente comunicato.

Poiché le autorizzazioni esistenti sono già sospese, non è necessario prevedere periodo di smaltimento scorte.

L'ufficio provvederà all'aggiornamento della banca dati relativamente alla revoca del prodotto a base della sostanza attiva in questione. La banca dati è consultabile all'indirizzo: [http://www.ministerosalute.it/fitosanitariWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.ministerosalute.it/fitosanitariWeb_new/FitosanitariServlet)

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica all'impresa interessata. Sarà inoltre pubblicato sul portale del Ministero unitamente all'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari  
revocati a base della sostanza attiva «Orthosulfamuron»

Numero di registrazione	Nome del prodotto fitosanitario	Impresa
012885	KELION 50 WG	Nichino Europe Co Ltd

17A05307


### Regolamento di esecuzione (UE) n. 407/2017 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva «Iodosulfuron» in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 ottobre 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva IODOSULFURON.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 844/2012 della commissione, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza ambientale) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva «Iodosulfuron» soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva «Iodosulfuron» è confermato fino al 31 marzo 2032, alle condizioni riportate nell'Allegato I e II del regolamento (UE) n. 407/2017.



Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del regolamento (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza di rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto art. 43.

I prodotti fitosanitari, allegati al presente comunicato, a base della sostanza attiva «Iodosulfuron», per i quali le imprese interessate non hanno presentato istanza, sono revocati a far data dal presente comunicato. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non può essere superiore a sei mesi, a partire dalla data di revoca, per la vendita e la distribuzione e ad un ulteriore anno per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Iodosulfuron», come riportato nella banca dati, sono prorogate fino al 31 marzo 2032, fermo restando l'esito della valutazione.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al comunicato, sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base  
della sostanza attiva «Iodosulfuron» revocati

NumReg	NomePF	Impresa	SSAA
012880	ATLANTIS WG	Bayer Cropscience S.r.l.	Sa1 Iodosulfuron Methyl Sodium Sa2 Mefenpyr Diethyl Sa3 Mesosulfuron-methyl
012881	HUSSAR MAXX	Bayer Cropscience S.r.l.	Sa1 Iodosulfuron Methyl Sodium Sa2 Mefenpyr Diethyl Sa3 Mesosulfuron-methyl
015030	COSSACK	Bayer Cropscience S.r.l.	Sa1 Iodosulfuron Methyl Sodium Sa2 Mefenpyr Diethyl Sa3 Mesosulfuron-methyl
014768	CALIBAN TOP	Cheminova Deutschland Gmbh & Co. Kg	Sa1 Amidosulfuron Sa2 Iodosulfuron Methyl Sodium Sa3 Propoxycarbazone
014770	MISCANTI DUO	Cheminova Deutschland Gmbh & Co. Kg	Sa1 Iodosulfuron Methyl Sodium Sa2 Mefenpyr Diethyl Sa3 Propoxycarbazone
015488	IRAZU TOP	Cheminova Deutschland Gmbh & Co. Kg	Sa1 Amidosulfuron Sa2 Iodosulfuron Methyl Sodium Sa3 Propoxycarbazone
015489	ZEUS DUO	Cheminova Deutschland Gmbh & Co. Kg	Sa1 Iodosulfuron Methyl Sodium Sa2 Propoxycarbazone
015611	ASANTE TOP	Cheminova Deutschland Gmbh & Co. Kg	Sa1 Amidosulfuron Sa2 Iodosulfuron Methyl Sodium Sa3 Mefenpyr Diethyl Sa4 Propoxycarbazone
016216	ERMES DUO	Cheminova Deutschland Gmbh & Co. Kg	Sa1 Iodosulfuron Methyl Sodium Sa2 Mefenpyr Diethyl Sa3 Propoxycarbazone

17A05308

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2017 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva «Tiabendazolo», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.**

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 30 giugno 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva tiabendazolo.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all'art. 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione è stata presentata, una domanda di rinnovo ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva tiabendazolo soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009: La Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.



Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiabendazolo è confermato fino al 31 marzo 2032, alle condizioni riportate nell'allegato I e II del Reg. (UE) n. 157/2017.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza di rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto art. 43.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiabendazolo, come riportato nella Banca dati, sono prorogate fino al 31 marzo 2032, fermo restando l'esito della valutazione.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate. Sarà inoltre reso disponibile sul portale del Ministero [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto della proroga sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

**17A05309**

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2017 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva «Prosulfuron», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.**

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 30 giugno 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva prosulfuron.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all'art. 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, è stata presentata una domanda di rinnovo ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva prosulfuron soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009: la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva prosulfuron è confermato fino al 30 aprile 2024, alle condizioni riportate nell'allegato I e II del reg. (UE) n. 375/2017.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza di rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto art. 43.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva prosulfuron, come riportato nella Banca dati, sono prorogate fino al 30 aprile 2024, fermo restando l'esito della valutazione.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate. Sarà inoltre reso disponibile sul portale del Ministero [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto della proroga sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

**17A05331**

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

